



***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

Costi totali $CT = CF + CV$	€ 8.953.706,00	TF - Totale costi fissi $TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$	€ 2.061.768,00
		TV - Totale costi variabili $TV = CRT + CTS + CRD + CTR$	€ 6.891.938,00

*(L'indice inflattivo è stato indicato a zero in quanto i costi delle singole voci sono comprensivi del valore dell'inflazione e programmata).

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$CTd = Ctuf + Ctuv$	% costi attribuibili utenze domestiche	61 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = TF \times 61 \%$	1.257.678,48
				Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = TV \times 61 \%$	4.204.082,18
Costi totali per utenze NON domestiche	$CTn = Ctnf + Ctnv$	% costi attribuibili utenze NON domestiche	39 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = TF \times 39 \%$	804.089,52
				Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = TV \times 39 \%$	2.687.855,82

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti = costi del servizio*.

Il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stato scelto facendo riferimento alle stime delle quantità di conferimento dei rifiuti dei 2 tipi di utenza, ottenendo una suddivisione dei costi totali pari a 61,00% e 39,00% rispettivamente attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche.

Il suddetto criterio ha determinato la seguente ripartizione dei costi:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $T_d = C_{tuf} + C_{tuv}$	€ 5.461.760,66	<i>C_{tuf} - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 1.257.678,48
		<i>C_{tuv} - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 4.204.082,18

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $T_n = C_{tnf} + C_{tnv}$	€ 3.491.945,34	<i>C_{tnf} - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 804.089,52
		<i>C_{tnv} - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 2.687.855,82

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica			KA appl Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)		KB appl Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa mq	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO - UN COMPONENTE		0,81		0,80	1,32	81,081
1.2	USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI		0,94		1,60	1,54	162,162
1.3	USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI		1,02		1,90	1.573	194,546
1.4	USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI		1,09		2,40	1.672	252,901
1.5	USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI		1,10		3,00	1.694	311,267
1.6	USO DOMESTICO - SEI O PIU' COMPONENTI		1,06		3,50	1.639	359,909
1.7	USO DOMESTICO - USO STAGIONALE E DISCONTINUO		1,02		1,90	1.573	194,546
1.8	BED & BREAKFAST < 7 POSTI LETTO		1,06		3,50	1.639	359,909

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC applicato Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD applicato Coefficiente di kg/m anno (Per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa MQ	Tariffa VARIABILE MQ
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, CONVENTI, ORFANOTROFI, CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI	0.945	8.25	7,15	10.67
2.2	CINEMATOGRAFI E TEATRI, ASSOCIAZIONI E SEDI DI PARTITI POLITICI	0,47	4.12	3.55	5.32
2.3	MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA, DEPOSITI STOCCAGGIO, COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO, IMMOBILI DI ENTI E SOCIETA'	0.59	5.27	4.50	6.80
2.4	CAMPEGGI, AUTOPARCHI, AUTORIMESSE, RIMESSE COPERTE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE, ASD, AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	0.74	6.55	5.60	8.46
2.5	STABILIMENTI BALNEARI				
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0.57	5.04	4.31	6.51
2.7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,41	12,45	10,96	16,08
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE - BED & BREAKFAST > 7 POSTI LETTO	1,08	9,5	8,40	12,27
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO - CASERME	1.53	13.47	11.53	17.39
2.10	OSPEDALI E CLINICHE	1.43	12.6	10.82	16.27
2.11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI- AUTOSCUOLE,	0.82	7.17	5,21	7,12
2.12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.19	10.40	8.96	13.43
2.13	NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA	1.13	9.9	8.54	12.79
2.14	EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE.	1.5	13.22	11.34	17.07
2.15	NEGOZI TENDE E TESSUTI, TAPPETI, ANTIQUARI	0.91	8	6,88	10.34
2.16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,67	14,00	12.63	18.08
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1.2	10.57	9.07	12.41
2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA- VETRERIE	1.04	9.11	7,87	11.76

Piano Finanziario TARI

2.19	CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO		1.38	12,10	10,44	15.62
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE		1.41	12.38	10.67	15.98
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI PRODUZ. BENI SPECIFICI		0,92	8,11	6.96	10.48
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB MENSE		1.94	17.10	13,46	18,40
2.23	BIRRERIE		2.43	21.38	16.83	23.00
2.24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA- GELATERIE		1.58	13.85	11,91	16,56
2.25	SALUMERIE MACELLERIE		1.56	13.77	11.79	17.69
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE		1,56	13.77	11.79	17.78
2.27	PESCHERIE -ORTOFRUTTA - FIORAI -VIVAI		2.36	20.76	14,00	19,14
2.28	IPERMERCATI		2.95	25.95	17,50	23.93
2.29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI		3,35	29,5	25,32	38.09
2.30	DISCOTECHES - NIGHT CLUB		1,91	16,80	14.45	21.69

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 88 del 25/05/2022

Oggetto: *Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 363/2021/R/rif). - Validazione del piano economico finanziario del Comune di San Giorgio a Cremano secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).*

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, al quale partecipano obbligatoriamente 59 Comuni il cui territorio è compreso nella circoscrizione territoriale dell'Ente d'Ambito;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Napoli è istituito, fra gli altri, l'ATO Napoli 3, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Napoli 3, con Deliberazione n.10 del 07 agosto 2018, ha nominato il dott. Enrico Angelone, Direttore Generale dell'EDA Napoli 3;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]";

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;*

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *“Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;*
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito “ETC”) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione n.2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO CHE



documentazione:

- PEC prot.516 del 20.05.2022 con la quale il Comune di San Giorgio a Cremano ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
 - b) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
 - c) la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021.

Per conto della società VELIA AMBIENTE srl. ha trasmesso la seguente documentazione:

- d) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- e) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- f) la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- g) evidenze contabili sottostanti per controllare e verificare la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile (il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari ed ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge);

CONSIDERATO CHE, lo scrivente Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR-2 rifiuti per il quadriennio 2022/2025 – Deliberazione ARERA n. 363/2021, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 59 Comuni dell'ATO Napoli 3 e presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla **validazione del Piano Economico Finanziario 2022/2025 – P.E.F.**:

- Nota PEC in data 04/03/2022 Richiesta dati economici annualità 2022/2025 – inviata a tutti i 59 Comuni dell'ATO Napoli 3;
- Note PEC in data 08/03/2022 Richiesta dati economici annualità 2022/2025 – inviata ai gestori dei servizi;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

per parte Comuni:

- anche nell'anno 2022 è proseguita l'attività di confronto con i Responsabili dei Settori Finanziari – Tributi e Ambiente dei Comuni, che è servita ad approfondire alcune fattispecie particolarmente delicate della raccolta dati;
- nel mese di dicembre 2021, lo scrivente EdA, in collaborazione con gli altri Enti d'Ambito della Regione Campania, ha organizzato un Webinar Live gratuito sulla Nuova Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo metodo tariffario – MTR-2, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - dipartimento di Scienze politiche ed Acuarium P.A., cui hanno partecipato sia i Comuni che alcuni soggetti gestori;

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

CONSIDERATO CHE

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *"ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;

- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente"* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025";

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti";

- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*

Vista *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"*;

DATO ATTO CHE

- l'EDA Napoli 3, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente



- nel mese di febbraio 2022, lo scrivente EdA, in collaborazione con l'associazione ANCI Campania e gli altri Enti d'Ambito della Regione Campania, ha organizzato un Webinar Live gratuito sulla Nuova Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo metodo tariffario - MTR-2, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", cui hanno partecipato sia i Comuni che alcuni soggetti gestori.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 *"è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2"*;
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n.363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

DETERMINA

- 1) di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di validare il piano economico finanziario 2022-2025 per la determinazione della tariffa del Comune di San Giorgio a Cremano nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021
- 3) di stabilire che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto la determinazione della TARI 2022 del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO è pari ad € 8.919.339 di cui € 6.867.393 relativa alla componente di costi variabili ed € 2.051.946 relativa alla componente di costi fissi;



- 4) di **stabilire** che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto la determinazione della TARI 2023 del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO è pari ad € 8.953.706 di cui € 6.891.938 relativa alla componente di costi variabili ed € 2.061.768 relativa alla componente di costi fissi;
- 5) di **specificare** che, i valori relativi all'annualità 2022, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
- 6) di **trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di **trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di SAN GIORGIO A CREMANO per i successivi adempimenti di competenza;
- 8) di **disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

FAC-SIMILE
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Enrico Angelone

FAC-SIMILE

RELAZIONE E.T.C.

PER IL COMUNE DI

SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

delibera ARERA n.363/2021

Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	4
1.5	Altri elementi da segnalare.....	5
2	Attività di validazione.....	5
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	5
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	6
3.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	7
3.1.3	Coefficiente C116	8
3.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	8
3.2.1	Componente previsionale CO116	9
3.2.2	Componente previsionale CQ	10
3.2.3	Componente previsionale COL.....	10
3.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	10
3.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	11
3.4.1	Determinazione del fattore b.....	11
3.4.2	Determinazione del fattore ω	11
3.5	Conguagli	13
3.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	13
3.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	13
3.8	Rimodulazione dei conguagli.....	14
3.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	14
3.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	14
3.11	Ulteriori detrazioni	14
3.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025	15

1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF “grezzo” da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della “*proposta tariffaria*” (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “*proposta tariffaria*” corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF “grezzo” trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (*Xa*);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (*QLa*);
 - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (*PGa*);
2. determinare il fattore di sharing (*b*) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (*oa*);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli

- obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (*y1*), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (*y2*), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
5. la possibilità di valorizzare il coefficiente *C116a* che tenga conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
 6. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da *art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.3 del 10.02.2022.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di San Giorgio a Cremano (NA)**.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di **San Giorgio a Cremano (NA)** è affidato alla società **VELIA AMBIENTE srl**

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria, specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- PEC prot.516 del 20.05.2022 con la quale il Comune di San Giorgio a Cremano ha trasmesso la seguente documentazione:
 1. il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
 2. la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2

della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

3. la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021.

Per conto della società Velia Ambiente srl pervenuta la seguente documentazione:

4. il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
5. la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
6. la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
7. evidenze contabili sottostanti per controllare e verificare la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile (il bilancio di esercizio, il libro cespiti)

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala altri elementi.

2 Attività di validazione

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) per il primo biennio del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{\max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = \text{€ } 8.919.339 = T_{\max,2022}$$

$$T_{a,2023} = \text{€ } 8.953.706 = T_{\max,2023}$$

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di

γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (**MTR-2**).

✓ **coefficiente di recupero di produttività (X_a)**

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove:

• in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020 (**15.516,104 ton**);

• il Benchmark di riferimento è pari: **35,40 cent€/kg**;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo nel caso specifico:

• un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto **“INSODDISFACENTE O INTERMEDIO”**, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma_a) \leq 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$.

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a > 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento ($CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$; A $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$ pertanto **$X_a = 0,31\%$** . Si considera che il coefficiente X_a rimanga costante nel quadriennio.

3.1.2 Coefficienti QL_a (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG_a (variazioni di perimetro gestionale)

QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QL_a e PG_a sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QU ALI TÀ PRE	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite allacrescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

- Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QL_a , PG_a):

$PG_a = 0\%$ (variazione nelle attività gestionali)

$QL_a = 0\%$ (miglioramento del livello di qualità)

3.1.3 Coefficiente C_{116}

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C_{116} per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO_{116} esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di **San Giorgio a Cremano (NA)** ha dichiarato che non sorge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente C_{116} per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili all'novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale ($CO_{exp116,TV,a}$ e $CO_{exp116,TF,a}$), in quanto al momento non sono previste misure di adeguamento previste dal DLgs 116/20 né sono pervenute richieste di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche.

3.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} , l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C_{116a} , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}$ e $CO_{116,TF,a}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) . Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo $[0\% \leq C_{116} \leq 3\%]$.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente C_{116a} entro il limite massimo del 3%,

come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune c/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e/ dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 $CO_{exp116ty}$ e $CO_{exp116tf}$, si propone di attribuire al coefficiente CO_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente C_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il **3%**.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C_{116a} tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente C_{116a} sarà attribuito il valore pari allo **0%**.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$C_{116a} = 0\%$.

3.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

A tal proposito non è stata dichiarata la componente previsionale CQ, in attesa del posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori indicati da ARERA (Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif TQRIF – schemi regolatori Art. 1), a cura dell'ETC.

A tal proposito non è stata dichiarata la componente previsionale CQ

3.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle

componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto *dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2*:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del *MTR-2*.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune non ha riportato tali costi:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

3.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2.

3.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza.

3.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing* *b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

Nel caso in esame si considera ***b*=0,6**.

3.4.2 Determinazione del fattore *ω*

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il **fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ω_a)** è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2,0]$, in caso di valutazione

- soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.4, -0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.3, -0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1;0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Si propone di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.*). Per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2):**

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato, nell'intervallo $[0, -0.4]$ tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per $\gamma_{1,a}$ definito nell'intervallo $(-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$ in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:

$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,40$

$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$

$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = 0$.

$\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si propone di assegnare il valore massimo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$. Sarà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per $\gamma_{2,a}$ definito negli intervalli $(-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0]$ in caso di

valutazione soddisfacente e $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

Percentuale di riciclo $\geq 70\%$: $\gamma_{2,a} = 0$

Percentuale riciclo $50\% \leq X < 70\%$: $\gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$

Percentuale di riciclo $< 50\%$: $\gamma_{2,a} = -0,3$.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di **San Giorgio a Cremano** (Na) la percentuale di raccolta differenziata certificata è pari a **51,08%** (anno 2020) e il tasso di riciclo è pari a **42,12 %** (si assegnano i seguenti valori:

$\gamma_{1,a} = -0,33$; $\gamma_{2,a} = -0,3$; $\omega_a = 0,4$.

Si considera che i coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e ω_a rimangono costanti nel quadriennio

3.5 Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

Nel caso in esame non sono segnalati conguagli

3.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

3.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021/363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2,

3.8 Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

3.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

3.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato 1);
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Nel caso in esame si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Variabile	42.726	40.910	40.910	40.910
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Fissa				
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	42.726	40.910	40.910	40.910

3.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale è pari:

- per l'anno 2022 ad € . **8.919.339** di cui € 6.863.393 componente variabile e € 2.051.946 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € . **8.953.706** di cui € 6.891.938 componente variabile e € 2.061.768 componente fissa;